

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERA COMMISSARIALE

N° **39** del 22 Giugno 2010

OGGETTO: Revoca delibera commissariale n. 34 dell'11 febbraio 2010 avente per oggetto: *“Rettifica delibera n. 31 dell'8 agosto 2008 avente ad oggetto “Approvazione atto di definizione delle pendenze contabili con la società MATE S.r.l. agglomerato industriale di San Nicola di Melfi”.*

IL COMMISSARIO

del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza

VISTA la L.R. n. 18 del 5 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R. n° 7 del 5 febbraio 2010, con la quale sono state dettate nuove norme volte al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale, secondo gli obiettivi indicati nell'art. 19, comma 5, della L.R. n° 13/2007 nonché negli articoli 17 e 18 della L.R. n° 28/2007 e nella L.R. n° 1/2009;

VISTO che, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n° 18/2010, gli organi dei Consorzi sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO, altresì, che in sede di prima applicazione, secondo quanto disposto dall'art. 38 della L.R. n° 18/2010, gli organi saranno nominati solo dopo gli adempimenti relativi all'individuazione della titolarità delle infrastrutture e degli impianti, di cui all'art. 27 e alla ripermimetrazione delle aree industriali, di cui all'art. 28 della citata legge;

VISTO il comma 1 dell'Art. 37 della Legge Regionale n. 18 del 5 febbraio 2010 che prevede *“Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 38, comma 1, fino all'insediamento degli organi di cui agli articoli 15 e 16, i poteri del consiglio di amministrazione e quelli del presidente sono esercitati, in ciascun Consorzio, da un commissario nominato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta Regionale”;*

VISTO lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza adottato dall'Assemblea Generale dei Soci con delibera n. 3 del 10 gennaio 2000, ed approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 1328 dell'8 febbraio 2000;

CONSIDERATO che al L.R. n° 18/2010 al comma 3, dell'art. 38 prevede che sino all'approvazione dei nuovi statuti e regolamenti si applicano lo statuto ed i regolamenti approvati ai sensi della L.R. n° 41/98;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 17 maggio 2010, n. 771, con la quale è stato individuato il Sig. Donato Paolo SALVATORE quale Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n° 135 del 24/05/2010, con il quale è stato nominato, ai sensi dell'art. 37 della L.R. n° 18/2010 Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza il Sig. Donato Paolo SALVATORE;

VISTA la delibera commissariale n. 1 del 27 maggio 2010 avente ad oggetto *“Insediamento commissario nominato ai sensi della L.R. n° 18/2010”*;

PREMESSO che con delibera commissariale n. 31 dell'8/08/2008 è stato preso atto ed approvata la bozza di atto di definizione delle pendenze contabili, con il quale la società C.R. SIDER BETON S.r.l. con sede in Melfi (PZ) Zona Industriale – C.F. 01687520765, si impegnava e si obbligava a versare al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza entro e non oltre la data del 15 settembre 2008 l'importo € 78.000,00 (euro settantottomila/00) oltre IVA – giusta delibera n. 85/04, a tacitazione, saldo e stralcio di ogni pretesa e per qualsiasi ulteriore richiesta che poteva trovare fondamento, causa e/o concausa nei fatti e/o rapporti con la ditta MATE S.r.l.;

CHE con il predetto deliberato si è stabilito di rilasciare, ad avvenuto pagamento dei suddetti importi, alla società C.R. SIDER BETON S.r.l. il nulla - osta per l'esercizio di attività di produzione di calcestruzzo, di ferro tondo lavorato, di reti elettrosaldate e/o di armature in ferro per manufatti in cemento, attività queste che non sono in contrasto con la normativa di P.R.G. e le previsioni del piano particolareggiato dell'a.i. di Melfi, approvato dal Consiglio Regionale di Basilicata con delibera n. 586 del 12.05.97, nonché il nulla - osta all'acquisto del lotto di che trattasi, con riserva di verifica e approvazione del progetto che la società C.R. SIDER BETON S.r.l. doveva produrre perché venisse esaminato dal Consorzio Industriale;

VISTO l'atto di definizione delle pendenze contabili sottoscritto con la Società C.R. SIDER BETON S.r.l. in data 15/09/2008 ed acquisito al protocollo consortile al n. 6884/08, nel quale viene preso come riferimento la delibera n. 85 del 14.05.04 che fissava in 3,2 €/mq, il contributo fisso per le opere di urbanizzazione che ha determinato l'importo di € 78.000,00 oltre IVA a carico della predetta società, incasso regolarmente registrato in data 16.09.08, giusta fattura n. 1625 del 15.09.08;

VISTA la delibera n. 143 del 16/07/2009 con la quale nel prendere atto della compravendita avvenuta per notaio Francesco CARRETTA rep. n. 37067 racc. n. 16473 del 22.12.2008, con la quale la società C.R. SIDERBETON S.r.l. ha acquistato dalla società MATE S.r.l. il lotto identificato al catasto terreni del Comune di Melfi al foglio n. 5 particelle n.ri 253, 1127, 1128 e 1129 della superficie complessiva di mq. 26.615 per il prezzo complessivo di € 550.000,00 oltre IVA nell'aliquota di legge, è stata accolta l'istanza della predetta società inerente l'approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di un opificio per la produzione di ferro tondo lavorato e betonaggio di calcestruzzo, sul proprio lotto sito nell'a.i. di San Nicola di Melfi;

CONSIDERATO che la delibera n. 149 del 30/10/2006 aveva rideterminato gli oneri di urbanizzazione e spese generali, per tutte le aree, in 6 €/mq., in conformità all'art. 12 del vigente regolamento consortile;

VISTA la delibera n. 34 dell'11.02.2010 con la quale si è testualmente stabilito quanto segue:

1. *di integrare e rettificare la delibera commissariale n. 31 dell'8.08.2008 con la quale è stato preso atto ed approvata la bozza di atto di definizione delle pendenze contabili,*

con il quale la società C.R. SIDER BETON S.r.l. con sede in Melfi (PZ) Zona Industriale – codice fiscale 01687520765, si impegnava e si obbligava a versare al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza entro e non oltre la data del 15 settembre 2008 l'importo € 78.000,00 (euro settantottomila/00) oltre IVA – giusta delibera n. 85/04, a tacitazione, saldo e stralcio di ogni pretesa e per qualsiasi ulteriore richiesta che poteva trovare fondamento, causa e/o concausa nei fatti e/o rapporti con la ditta MATE S.r.l.;

2. di richiedere alla società C.R. SIDER BETON S.r.l. con sede in Melfi (PZ), ad integrazione dell'importo già versato e registrato in data 16.09.08, l'ulteriore importo di € 68.922,00 oltre IVA, derivante dalla rideterminazione del contributo fisso per le opere di urbanizzazione fissato con delibera n. 149 del 30.10.06 in 6 €/mq.;

3. di concedere alla società C.R. SIDER BETON S.r.l. il termine di giorni trenta dalla notifica del presente deliberato per procedere al suddetto versamento;

4. di prevedere, in caso di inadempimento, la revoca della delibera n. 143 del 16/07/2009, inerente l'approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di un opificio per la produzione di ferro tondo lavorato e betonaggio di calcestruzzo, sul proprio lotto sito nell'a.i. di San Nicola di Melfi;

VISTA la nota acquisita al Prot. ASI al n. 1556 del 25/02/2010 con la quale l'Avv. Francesco DI CIOMMO in nome e per conto della C.R. SIDER BETON S.r.l. ne contestava il contenuto, in quanto illegittimo, attesa l'intervenuta stipula dell'atto transattivo di cui sopra, *a tacitazione, saldo e stralcio di ogni pretesa e per qualsiasi richiesta che possa trovare fondamento, causa e/o concausa nei fatti e/o rapporti con la ditta MATE S.r.l.*, intimando la revoca della delibera in oggetto;

VISTA la successiva nota acquisita al Prot ASI al n. 4616 dell'8/06/2010 con la quale l'Avv. Francesco DI CIOMMO ha sollecitato la richiesta di revoca della delibera n. 34 dell'11/02/2010, evidenziando che la permanenza degli effetti della stessa avrebbe determinato ingenti danni patrimoniali e non alla propria assistita;

VISTI gli artt. 1427,1428,1429,1430,1431 e 1972 secondo comma del codice civile che disciplinano la materia in oggetto;

RITENUTO che non si possa pretendere dalla C.R. SIDER BETON S.r.l. il supplemento di prezzo successivamente richiesto, quand'altro non vi fosse per essere risultato l'errore "non riconoscibile" dalla controparte contrattuale, che non poteva sapere dell'esistenza della delibera n.149 del 30.10.06 che aveva rideterminato i costi previsti dalla delibera n. 85 del 14.05.2004, che è l'unica indicata nell'atto di transazione del 15.09.08;

ATTESO che un eventuale contenzioso giudiziario vedrebbe l'Ente sicuramente soccombente;

RITENUTO, pertanto, procedere, per le motivazioni in premessa, alla revoca della delibera commissariale n. 34 dell'11 febbraio 2010;

Tanto premesso, così come predisposto dai competenti uffici consortili e visto il parere favorevole espresso in calce dal competente Dirigente consortile, nonché quello espresso dal Vice Direttore Generale ai sensi dell'art. 24 dello Statuto consortile che, ad ogni effetto, costituiscono parte integrante della presente delibera;

con i poteri conferitegli dal Presidente della Giunta Regionale, giusto Decreto di nomina n. 135 del 24 maggio 2010;

DELIBERA

1. di revocare, per le motivazioni espresse nelle premesse del presente deliberato, la delibera commissariale n. 34 dell'11 febbraio 2010;
2. di dare mandato agli uffici consortili di comunicare il presente deliberato alla C.R. SIDER BETON S.r.l. ed all'Avv. Francesco DI CIOMMO;
3. di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nelle premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Firmato
IL COMMISSARIO
Donato Paolo SALVATORE

Parere del Responsabile ufficio Legale:

Vista la nota acquisita al Prot. ASI al n. 4616 dell'8/06/2010 con la quale l'Avv. Francesco DI CIOMMO ha sollecitato la richiesta di revoca della delibera n. 34 dell'11/02/2010, evidenziando che la permanenza degli effetti della stessa avrebbe determinato ingenti danni patrimoniali e non alla C.R. SIDERBETON S.r.l., propria assistita e visti gli artt. 1427,1428,1429,1430,1431 e 1972 secondo comma del codice civile che disciplinano la materia in oggetto, si ritiene che non si possa pretendere dalla predetta società, il supplemento di prezzo successivamente richiesto alla stipula dell'atto transattivo del 15/09/2008, quand'altro non vi fosse per essere risultato l'errore "non riconoscibile" dalla controparte contrattuale, considerato che un eventuale contenzioso giudiziario vedrebbe l'Ente sicuramente soccombente. Si propone, pertanto di valutare di procedere alla revoca della delibera commissariale n. 34 dell'11 febbraio 2010.

Firmato
IL RESPONSABILE UFFICIO LEGALE
Avv. Roberto CASSANO

Tito li, 22/06/2010

Visto del Vice Direttore Generale:

Si attesta la legittimità dell'atto.

Firmato
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Geom. Alfredo ROCCO

Tito li, 22/06/2010